

Azienda Regionale Emergenza Sanitaria
UOC Acquisizione e Gestione Beni e Servizi
Via Portuense, 240 – 00149 Roma
Tel. 06 53082342/2338/2330/2319/2335
E-mail: uoc.provveditorato@ares118.it
PEC: provveditorato@pec.ares118.it

AVVISO PUBBLICO

PROCEDURA COMPARATIVA PER LA SELEZIONE DI ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO AI SENSI DEGLI ARTT. 56 E 57 DEL D.LGS. 3 LUGLIO 2017, N. 117 PER L'AFFIDAMENTO IN CONVENZIONE DEL SERVIZIO DI SOCCORSO SANITARIO IN EMERGENZA-URGENZA NEL TERRITORIO DELLA REGIONE LAZIO

PREMESSA

VISTO il D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, recante il «Codice del Terzo Settore» (di seguito anche «CTS»), e in particolare il Titolo VII (artt. 55-57), che disciplina i rapporti tra Pubbliche Amministrazioni ed Enti del Terzo Settore secondo il modello di amministrazione condivisa;

VISTO il Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali 31 marzo 2021, n. 72, recante «Linee guida sul rapporto tra Pubbliche Amministrazioni ed Enti del Terzo Settore negli articoli 55-57 del decreto legislativo n. 117/2017»;

VISTO l'art. 56 del CTS, il quale prevede che le Pubbliche Amministrazioni possano sottoscrivere con le Organizzazioni di Volontariato iscritte da almeno sei mesi nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) convenzioni finalizzate allo svolgimento, in favore di terzi, di attività o servizi sociali di interesse generale, ove più favorevoli rispetto al ricorso al mercato, e che tali convenzioni possano prevedere esclusivamente il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate;

VISTO l'art. 57 del CTS, il quale stabilisce che i servizi di trasporto sanitario di emergenza e urgenza possono essere, in via prioritaria, oggetto di affidamento in convenzione alle Organizzazioni di Volontariato iscritte da almeno sei mesi nel RUNTS, aderenti ad una rete associativa di cui all'art. 41, comma 2, del CTS, e accreditate ai sensi della normativa regionale in materia;

VISTO l'art. 6 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici), il quale dispone che le disposizioni del medesimo Codice non si applicano ai rapporti disciplinati dal Titolo VII del CTS, confermando la netta distinzione con il regime degli appalti pubblici;

VISTA la sentenza della Corte Costituzionale 26 giugno 2020, n. 131, la quale ha qualificato gli istituti disciplinati dal Titolo VII del CTS come espressione del principio di sussidiarietà orizzontale di cui all'art. 118, quarto comma, della Costituzione, nell'ambito di un modello di «amministrazione condivisa» distinto dal modello dello scambio e del profitto;

VISTA la Legge Regionale Lazio 3 agosto 2004, n. 9, istitutiva dell'Azienda Regionale per l'Emergenza Sanitaria - ARES 118, e successive modificazioni e integrazioni, la quale individua l'Azienda quale soggetto deputato alla gestione del sistema di emergenza-urgenza sanitaria extra-ospedaliera nel territorio regionale;

VISTA la Legge Regionale Lazio 17 luglio 1989, n. 49, recante «Disciplina del servizio di trasporto infermi da parte di istituti, organizzazioni ed associazioni private», che disciplina il rilascio dell'autorizzazione regionale all'esercizio del trasporto infermi quale presupposto per lo svolgimento dei servizi sanitari di trasporto sul territorio regionale;

VISTA la Deliberazione del Consiglio Regionale del Lazio 11 maggio 1994, n. 1004, recante «Sistema di emergenza sanitaria Lazio 118», la quale prevede, qualora necessarie a completare la rete di trasporto sanitario, la stipula di convenzioni con la Croce Rossa Italiana ed altre associazioni di volontariato, nonché l'impiego di mezzi di soccorso autorizzati gestiti da organismi a scopo non lucrativo accreditati dalla Regione Lazio;

RICHIAMATO il Decreto del Commissario ad Acta della Regione Lazio 3 febbraio 2011, n. 8, recante «Approvazione del Testo Integrato e Coordinato denominato 'Requisiti minimi autorizzativi per l'esercizio delle attività sanitarie e sociosanitarie'», ed in particolare i paragrafi 1.1.10.2 e 1.1.10.4 relativi, rispettivamente, ai requisiti dell'ambulanza di soccorso infermieristica (ASI) e dell'automedica (AM);

VISTO l'Atto Aziendale dell'ARES 118, adottato con Deliberazione del Direttore Generale n. 249 del 26 febbraio 2026 e approvato con Deliberazione della Giunta Regionale del Lazio del 02 aprile 2026, n. 176, pubblicata sul BURL del 09 aprile 2026;

RICHIAMATA la Deliberazione ARES 118 n. 343 del 27 novembre 2014, istitutiva dell'Albo Aziendale Fornitori, e la Deliberazione ARES 118 n. 511 del 18 giugno 2024, che ne disciplina le modalità di iscrizione e tenuta;

RICHIAMATA la Deliberazione ARES 118 n. 350 del 18 marzo 2026, con la quale è stato approvato l'«Avviso pubblico di avvio del procedimento di co-programmazione ai sensi dell'art. 55, comma 2, del D.Lgs. 117/2017», finalizzato all'individuazione degli Enti del Terzo Settore interessati a partecipare alla definizione degli indirizzi organizzativi del servizio di trasporto sanitario in emergenza per una durata programmatoria di tre anni, eventualmente estensibile di ulteriori due;

DATO ATTO che il procedimento di co-programmazione di cui alla predetta Deliberazione n. 350/2026 si è articolato negli incontri plenari e nei tavoli tecnici svolti nelle date del 09 aprile 2026, del 12 maggio 2026 ed in altre sedute istruttorie, i cui verbali, conservati agli atti dell'Azienda, costituiscono parte integrante del fascicolo procedimentale e attestano l'analisi del fabbisogno territoriale, la definizione del modello organizzativo, la valutazione della sostenibilità economica basata sul rimborso dei costi effettivamente sostenuti e documentati, nonché l'individuazione degli standard qualitativi e quantitativi del servizio;

DATO ATTO che, all'esito del procedimento, è stato redatto il documento conclusivo di co-programmazione, conservato agli atti, le cui risultanze tecnico-organizzative ed economiche hanno costituito la base istruttoria per la predisposizione del Regolamento per il rimborso delle spese e dei relativi quadri economici di cui agli Allegati 2A, 2B, 2C e 2D;

RICHIAMATA la Deliberazione ARES 118 n. 766 del 12 giugno 2026, con la quale è stato approvato il «Regolamento per il rimborso delle spese alle Organizzazioni di Volontariato convenzionate per il servizio di soccorso sanitario di emergenza e urgenza sul territorio della Regione Lazio» (Allegato 1), unitamente ai relativi Allegati 2A, 2B, 2C e 2D recanti i quadri economici e i valori massimi annui rendicontabili per le quattro tipologie di postazione (ASI in copertura H24, AM

in copertura H24, ASI in copertura H12 e AM in copertura H12) e all'Allegato G recante lo schema di rendicontazione delle spese;

CONSIDERATO che il sistema di emergenza-urgenza sanitaria della Regione Lazio si avvale, in ottemperanza all'art. 17 del D.Lgs. 117/2017 e nel rispetto dei principi affermati dagli artt. 2, 3, 32 e 118, ultimo comma, della Costituzione, del concorso strutturale delle Organizzazioni di Volontariato, le quali assicurano sul territorio regionale la copertura delle postazioni di soccorso e la disponibilità di volontari formati, in misura tale da garantire l'effettività del servizio pubblico essenziale di soccorso sanitario extra-ospedaliero;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 56, comma 1, del D.Lgs. 117/2017, le Pubbliche Amministrazioni possono sottoscrivere convenzioni con le Organizzazioni di Volontariato, nei limiti del rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, ove tale modulo organizzativo risulti più favorevole rispetto al ricorso al mercato; che la Direttiva 2014/24/UE, al Considerando 28, esclude espressamente dall'applicazione delle ordinarie procedure di evidenza pubblica i servizi di emergenza prestati da organizzazioni e associazioni senza scopo di lucro, in ragione del carattere particolare di tali organismi;

RILEVATO che la struttura economica del modulo convenzionale, ai sensi dell'art. 56 del D.Lgs. 117/2017, è priva di rapporti sinallagmatici e non comprende margini, ricarichi o utili di impresa, che costituiscono invece componente del prezzo di mercato; che il concorso del Volontariato, riconosciuto secondo le voci tassative individuate dall'art. 17 del medesimo Decreto in corrispondenza delle ore di servizio effettivamente prestate, integra le risorse aziendali con apporti di tempo, capacità organizzativa, presenza territoriale, formazione diffusa e resilienza di sistema; che il raffronto con la base economica dei vigenti affidamenti delle medesime tipologie di postazione operati a soggetti for-profit conferma, a parità di prestazione e di standard qualitativo, la maggior favorevolezza del modulo adottato;

PREMESSO che, nelle more della progressiva reinternalizzazione delle postazioni a gestione diretta dell'ARES 118, l'Azienda è tenuta a garantire la continuità del servizio di soccorso sanitario in area extra-ospedaliera anche avvalendosi di soggetti terzi, e che a tal fine si rende necessario indire una procedura comparativa per la selezione delle Organizzazioni di Volontariato cui affidare in convenzione le postazioni del sistema di emergenza-urgenza regionale;

Qualificazione giuridica del rapporto. La presente procedura **non costituisce** gara d'appalto ai sensi del D.Lgs. 36/2023 né procedura concorsuale. Essa si configura come procedura comparativa riservata alle Organizzazioni di Volontariato, finalizzata all'individuazione dei soggetti con cui stipulare convenzioni ex artt. 56-57 CTS, nell'ambito del modello di amministrazione condivisa riconosciuto dalla Corte Costituzionale con sentenza 131/2020. Il rapporto che ne scaturisce ha natura non corrispettiva: le Organizzazioni di Volontariato non ricevono un corrispettivo per una prestazione, ma esclusivamente il rimborso analitico e documentato delle spese effettivamente sostenute, nei limiti dei tetti massimi rendicontabili stabiliti dal Regolamento di cui all'Allegato F. Tale qualificazione è confermata dall'art. 6 del D.Lgs. 36/2023, che esclude espressamente i rapporti disciplinati dal Titolo VII del CTS dall'ambito di applicazione del Codice dei contratti pubblici.

SI RENDE NOTO

che l'Azienda Regionale Emergenza Sanitaria - ARES 118 intende raccogliere proposte da parte di Organizzazioni di Volontariato per l'affidamento in convenzione del servizio di soccorso sanitario in emergenza-urgenza nel territorio della Regione Lazio, alle condizioni e con le modalità di seguito specificate.

1. AMMINISTRAZIONE PROCEDENTE

1.1. L'Ente responsabile della procedura è l'Azienda Regionale Emergenza Sanitaria – ARES 118, con sede legale in Roma, Via Portuense n. 240 – 00149 Roma – PEC: provveditorato@pec.ares118.it in qualità di Azienda del Sistema Sanitario Regionale del Lazio competente per la gestione del sistema di emergenza-urgenza sanitaria extra-ospedaliera ai sensi della L.R. Lazio n. 9/2004.

1.2. Responsabile del procedimento: Dott. Aleandro Munno

2. NORMATIVA DI RIFERIMENTO

2.1. La presente procedura è disciplinata dalle seguenti fonti normative:

- D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore);
- D.M. 31 marzo 2021, n. 72 (Linee guida sul rapporto tra PA ed ETS);
- D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici), art. 6 e artt. 94-95 per quanto compatibili ai sensi dell'art. 56, comma 3, del D.Lgs. 117/2017;
- Legge Regionale Lazio 3 agosto 2004, n. 9 (istitutiva dell'ARES 118);
- Legge Regionale Lazio 17 luglio 1989, n. 49 (disciplina del servizio di trasporto infermi);
- D.C.A. Regione Lazio 3 febbraio 2011, n. 8 (requisiti minimi autorizzativi per l'esercizio delle attività sanitarie e sociosanitarie);
- Atto Aziendale dell'ARES 118 adottato con Deliberazione D.G. n. 276 del 19 marzo 2025 e approvato con D.G.R. Lazio n. 176 del 27 marzo 2025;
- Deliberazione ARES 118 n. 350 del 18 marzo 2026 (avvio del procedimento di co-programmazione);
- Regolamento per il rimborso delle spese alle Organizzazioni di Volontariato convenzionate, approvato con Deliberazione ARES 118 n. 766 del 12 giugno 2026;
- Quadri economici per tipologia di postazione, di cui agli Allegati 2A, 2B, 2C e 2D al Regolamento;
- Schema di rendicontazione di cui al Regolamento.

3. OGGETTO

3.1. L'ARES 118 indice la presente procedura comparativa per la selezione di Organizzazioni di Volontariato con cui stipulare convenzioni ex artt. 56-57 del D.Lgs. 117/2017 per l'affidamento del servizio di soccorso sanitario in emergenza-urgenza nel territorio della Regione Lazio.

3.2. L'elenco delle postazioni oggetto del presente Avviso è contenuto nell'Allegato A, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto. Le postazioni si articolano nelle seguenti tipologie, in coerenza con il modello organizzativo del sistema di emergenza-urgenza regionale e con i quadri economici di cui agli Allegati 2A, 2B, 2C e 2D al Regolamento di cui all'Allegato F:

- ambulanza di soccorso infermieristica (ASI) in copertura H24, con equipaggio composto da un autista-soccorritore e un infermiere;
- ambulanza di soccorso infermieristica (ASI) in copertura H12 (diurna o notturna);
- automedica (AM) in copertura H24, con equipaggio composto da un medico e un infermiere;
- automedica (AM) in copertura H12 (diurna o notturna).

3.3. Ciascuna OdV può presentare domanda per una o più postazioni tra quelle elencate nell'Allegato A. L'assegnazione avverrà sulla base della graduatoria di merito formata per ciascuna postazione, secondo le modalità di cui al successivo art. 8.

Per partecipare, l'OdV deve essere già in possesso dell'autorizzazione ai sensi della L.R. n. 49/89 e disporre di una sede operativa nel territorio della Regione Lazio.

L'OdV può candidarsi per una o più postazioni territoriali indicate nell'Allegato A, utilizzando la sede già autorizzata e/o sedi aggiuntive, purché ciascuna sede sia compatibile con la dislocazione geografica richiesta dalla CORES per la postazione corrispondente. Per le postazioni è ammessa la partenza di più ambulanze dalla medesima sede autorizzata, da dettagliare nella proposta operativa, nel rispetto del regolamento di cui alla convenzione.

Le eventuali sedi aggiuntive rispetto a quella già autorizzata possono essere indicate nella proposta operativa anche mediante sola documentazione planimetrica e fotografica attestante il possesso dei requisiti strutturali richiesti, e dichiarazione di impegno alla stipula del titolo di godimento, in caso di aggiudicazione, l'OdV è tenuta a presentare documentazione attestante la disponibilità della sede e l'avvenuta presentazione dell'istanza di autorizzazione ai sensi della L.R. n. 49/89 entro sessanta giorni dalla comunicazione di assegnazione, a pena di revoca dell'assegnazione.

3.4 Per ciascuna postazione, l'OdV garantisce un mezzo dedicato e risorse umane volontarie o professionali sufficienti alla copertura continuativa dei turni.

Il titolo di godimento della sede deve essere in capo all'OdV e sulla sede indicata nella domanda può insistere un solo soggetto titolare di autorizzazione ai sensi della L.R. n. 49/89, salvo l'avvalimento della sede di altra OdV facente capo alla medesima rete, nelle modalità disciplinate dalla convenzione. Una medesima OdV può candidare la stessa sede per più postazioni, anche in copertura in H24, nel rispetto dei parametri chilometrici previsti e della compatibilità con le disposizioni generali e particolari in tema di sicurezza sui luoghi di lavoro.

3.5. L'OdV selezionata è tenuta a svolgere il servizio oggetto di affidamento secondo le modalità previste dal presente Avviso, dalla relativa Convenzione (Allegato D) e dalle disposizioni della Centrale Operativa Regionale Emergenza Sanitaria (CORES) dell'ARES 118.

3.6. Per tutta la durata della Convenzione, il mezzo di soccorso convenzionato è nella piena ed esclusiva disponibilità della CORES per tutti i servizi da essa coordinati, nel rispetto dei protocolli operativi vigenti. L'oggetto del servizio è così individuato:

- trasporti primari di emergenza e urgenza: interventi di soccorso dalla scena dell'evento al presidio ospedaliero più appropriato, su attivazione della CORES;
- trasporti secondari urgenti: trasferimenti inter-ospedalieri disposti dalla CORES per pazienti che necessitano di livelli di cura non disponibili nel presidio di provenienza.

In via complementare:

- servizio in maxi-emergenze e grandi eventi: partecipazione alle operazioni di soccorso sanitario in caso di maxi-emergenze, eventi catastrofici, grandi manifestazioni o affluenze eccezionali, secondo le indicazioni della CORES e del Piano di Emergenza Territoriale;
- dislocazione temporanea: su disposizione della CORES, il mezzo convenzionato può essere dislocato temporaneamente presso stazionamenti diversi da quello assegnato, per esigenze operative contingenti. La dislocazione temporanea non comporta modifica della Convenzione e non dà luogo a compensi aggiuntivi.

3.7. Le ambulanze convenzionate costituiscono parte integrante del sistema di emergenza-urgenza regionale. Su indicazione della C.O. competente, il personale sanitario del SSR, ivi compresi medici e infermieri dell'ARES 118, delle Aziende Sanitarie Locali e Ospedaliere della Regione Lazio, della guardia medica, nonché il personale tecnico medico e infermieristico operante sulle automediche potrà accedere ai mezzi di soccorso per lo svolgimento delle attività di cui ai precedenti punti. L'OdV è tenuta a garantire la piena collaborazione dei propri operatori con il personale sanitario imbarcato e ad assicurare le condizioni per il suo operato a bordo.

4. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

4.1. La procedura è riservata alle Organizzazioni di Volontariato in possesso, a pena di esclusione, dei seguenti requisiti alla data di presentazione della domanda:

- Iscrizione da almeno sei mesi al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) nella sezione Organizzazioni di Volontariato;
- Adesione ad una rete associativa di cui all'art. 41, comma 2, del CTS;
- Autorizzazione all'esercizio del trasporto infermi rilasciata ai sensi della Legge Regionale Lazio 17 luglio 1989, n. 49
- Pertinenza dell'oggetto statutario alle attività richieste dal presente Avviso
- Insussistenza delle cause di esclusione di cui agli artt. 94 e 95 del D.Lgs. 36/2023, per quanto compatibili con la presente procedura, ai sensi dell'art. 56, comma 3, del D.Lgs. 117/2017, quale dimostrazione del possesso dei requisiti di moralità e affidabilità dell'Ente e di non versare nelle seguenti condizioni:
 - essere stati destinatari di provvedimenti di risoluzione per inadempimento di precedenti convenzioni per il servizio di soccorso sanitario in emergenza-urgenza, adottati da Enti del SSN o da altre strutture pubbliche;
 - sussistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 9, comma 2, lettere a) e b), del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231;
 - presenza di carichi pendenti ai sensi dell'art. 116 c.p.p. e dell'art. 110 del D.Lgs. 28 luglio 1989, n. 271;

Le dichiarazioni di cui al presente punto sono rese con riferimento ai seguenti soggetti: il legale rappresentante; il direttore tecnico, ove previsto; i membri del consiglio direttivo o dell'organo di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza; i soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo. In ogni caso, le verifiche sono condotte anche nei confronti dei componenti dell'organo di controllo.

- Non aver conferito incarichi né concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo con soggetti che hanno esercitato, nei tre anni antecedenti, poteri autoritativi o negoziali per conto dell'ARES 118 in relazione al servizio oggetto del presente Avviso, ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (clausola «pantouflage»);
- Insussistenza di situazioni di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. 36/2023, per quanto compatibile, e dell'art. 6-bis della L. 7 agosto 1990, n. 241, tali da incidere sull'imparzialità della procedura;
- Possesso del Codice Etico ovvero di altra documentazione equipollente descrittiva dei processi organizzativi e di trasparenza dell'OdV;

4.2. Con la presentazione della domanda di partecipazione, l'OdV accetta espressamente e incondizionatamente tutte le condizioni previste dal presente Avviso e dai relativi allegati.

Tutti i requisiti sopra elencati devono sussistere al momento della presentazione della domanda e devono essere mantenuti per tutta la durata della Convenzione, a pena di decadenza dall'affidamento. La mancanza anche di uno solo dei requisiti richiesti costituisce causa di esclusione.

5. REQUISITI OPERATIVI

Per ciascuna postazione per cui si presenta domanda, l'OdV deve possedere, a pena di esclusione, i seguenti requisiti operativi.

5.1. Mezzi di soccorso e dotazioni obbligatorie. Disponibilità in proprietà o in leasing / noleggio operativo, per tutta la durata della Convenzione, dei mezzi di soccorso necessari per la copertura della tipologia di postazione richiesta, e in particolare:

- ambulanza di tipo A (immatricolata ai sensi del D.M. 17.12.1987, n. 553 e del D.M. 1.09.2009, n. 137), conforme ai requisiti tecnici come descritti nell'allegato schema di convenzione e ai paragrafi 1.1.10.2 del D.C.A. Lazio n. 8/2011 e L.R. 49/89, per ciascuna postazione di tipologia ASI;
- automedica (immatricolata ai sensi del D.M. 5.11.1996), conforme ai requisiti tecnici come descritti nell'allegato schema di convenzione e al paragrafo 1.1.10.4 del D.C.A. Lazio n. 8/2011, per ciascuna postazione di tipologia AM.

I mezzi dovranno essere nella piena disponibilità dell'OdV in base a titolo idoneo (proprietà, leasing o noleggio operativo). Fatti salvi i casi di mezzi nuovi o in fase di immatricolazione ai sensi dell'art. 7.3, i mezzi devono possedere, alla data di presentazione della domanda, una data di prima immatricolazione (anche se avvenuta in stati esteri) inferiore ai 5 (cinque) anni e una percorrenza inferiore a 300.000 km, in coerenza con gli standard tecnici applicati nel sistema di emergenza-urgenza regionale ai sensi della Deliberazione ARES 118 n. 151/2025; al raggiungimento di uno di tali limiti l'OdV è tenuta alla sostituzione immediata del mezzo.

L'OdV assegnataria dovrà inoltre disporre, all'atto della stipula della Convenzione, di una barella bariatrica autocaricante con portata non inferiore a 250 kg per le postazioni espressamente indicate nell'Allegato A come tali, a pena di decadenza dall'assegnazione.

5.2. Esclusività del mezzo. Ciascuna postazione territoriale deve disporre di un mezzo di soccorso ad essa esclusivamente assegnato per tutta la durata della Convenzione. Il mezzo non può essere impegnato, a qualsiasi titolo, nell'ambito di convenzioni con altri Enti del SSR o con altre Aziende pubbliche, né essere utilizzato per finalità diverse da quelle previste dalla presente Convenzione durante le ore di attività della postazione, fatta salva diversa disposizione della CORES. La disposizione non preclude l'utilizzo del mezzo da parte dell'OdV nei periodi in cui la postazione non è operativa (es. nelle ore diurne di una postazione H12 notturna), purché ciò non pregiudichi la disponibilità al momento dell'attivazione CORES. Non è ammessa l'assegnazione del medesimo mezzo a più postazioni territoriali.

5.3. Mezzo sostitutivo. Impegno alla sostituzione del mezzo offerto, in caso di avaria, fermo tecnico o qualsiasi altra causa di indisponibilità, con uno di analoghe caratteristiche, entro un'ora dall'accertamento dell'indisponibilità, in coerenza con lo standard di cui al Capitolato Tecnico vigente del servizio di soccorso sanitario in area extra-ospedaliera. La mancata sostituzione nel termine costituisce inadempimento rilevante ai fini della Convenzione di cui all'Allegato D, ferma restando ogni responsabilità dell'OdV per l'eventuale interruzione di pubblico servizio.

5.4. Assicurazioni. All'atto della stipula della Convenzione, l'OdV dovrà esibire, a pena di decadenza, le polizze assicurative ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. 117/2017, con i seguenti massimali minimi:

a) **RC auto**, per ciascun mezzo messo a disposizione dell'Azienda, con copertura per il personale dell'equipaggio e per i terzi trasportati, con massimali non inferiori a: — € 5.000.000 per sinistro (causa morte o invalidità); — € 5.000.000 per persona infortunata; — € 1.000.000 per danni a cose e animali.

b) **Responsabilità civile verso terzi (RCT)**, con specifica menzione dell'attività sanitaria prestata nel soccorso in emergenza, con massimale non inferiore a € 2.500.000 per sinistro.

c) **Polizze per il personale:** — per il personale dipendente e in collaborazione: polizze assicurative obbligatorie antinfortunistiche, previdenziali e assistenziali previste dalla legge; — per tutto il personale impegnato sul mezzo di soccorso (volontari e dipendenti, compresi gli operatori appartenenti ad altra associazione): polizze infortuni e malattie connesse all'attività, nonché eventuali polizze aggiuntive ove previste dalla normativa vigente per la natura dei rischi connessi al servizio.

L'OdV trasmette ad ARES 118 copia delle polizze stipulate prima dell'avvio del servizio e, su richiesta, in ogni momento durante la vigenza della Convenzione.

5.5. Personale. Il personale addetto al servizio, indipendentemente dalla tipologia di rapporto (volontario, dipendente, libero professionista), deve possedere i requisiti previsti nello schema di convenzione di cui all'Allegato D e in particolare:

- essere maggiorenne;
- essere in possesso dell'idoneità fisica alla specifica mansione;
- essere in possesso degli attestati in corso di validità per la specifica figura professionale, secondo il Piano di Formazione del Personale Operante nel Sistema di Emergenza-Urgenza della Regione Lazio. In ogni caso, le certificazioni BLS, PBLSD, ALS/ACLS e «Gestione del Traumatizzato» (o equivalenti) devono essere acquisite prima dell'inizio del servizio, in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente per il servizio di soccorso sanitario in area extra-ospedaliera della Regione Lazio;
- per il personale addetto alla guida: aver compiuto il ventunesimo anno di età ed essere in possesso della patente B da almeno tre anni
- essere iscritto negli elenchi dell'OdV ovvero aver stipulato un contratto di lavoro subordinato o di collaborazione professionale.

L'OdV è tenuta a garantire un numero di unità di personale per ciascuna figura professionale prevista, sufficiente alla copertura continuativa dei turni e nel rispetto dei contratti collettivi nazionali di lavoro applicabili (CCNL del settore di riferimento).

5.6. Sede. Per ciascuna postazione per cui si presenta domanda, l'OdV deve indicare la sede dal quale intende garantire la copertura del servizio, specificandone l'indirizzo completo. La sede indicata deve possedere, o l'OdV deve impegnarsi ad acquisire nei termini di cui al presente avviso, i requisiti strutturali stabiliti in conformità al D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, nonché quelli indicati nella propria proposta operativa ai fini dell'attribuzione del punteggio di cui all'Area 1. L'OdV indica il titolo in base al quale dispone della sede (proprietà, locazione, comodato d'uso o altro titolo idoneo) e ne allega documentazione. Una medesima OdV può disporre di più sedi operative autorizzate e candidare ciascuna a supporto di una o più postazioni territoriali, compatibilmente con i criteri geografici dell'Allegato A. Qualora l'OdV sia già in possesso dell'autorizzazione ai sensi della L.R. Lazio n. 49/89 con riferimento alla sede indicata, ne allega copia alla domanda di partecipazione, ai fini dell'attribuzione del punteggio.

5.7. Nel caso in cui, all'atto della stipula della Convenzione, il mezzo indicato non sia più disponibile ovvero abbia perso le caratteristiche dichiarate, l'OdV dovrà indicare un mezzo con caratteristiche analoghe o migliorative, pena la decadenza. Parimenti, qualora la sede operativa o il punto di stazionamento indicato nella proposta non sia più disponibile per giustificato motivo - inteso come causa di forza maggiore, provvedimento dell'Autorità competente, inagibilità sopravvenuta o cessazione non volontaria del titolo di godimento dell'immobile – l'OdV può proporre una sede alternativa, purché dotata almeno dei requisiti strutturali previsti dal D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 nonché di quelli dichiarati nella proposta operativa ai fini dell'attribuzione del punteggio di cui all'Area 1, e subordinatamente alla positiva verifica da parte dell'Amministrazione. Nel caso di sostituzione del mezzo o della sede con uno/una avente caratteristiche equivalenti o migliorative rispetto a quelle dichiarate nella proposta originaria, il punteggio attribuito in sede di valutazione rimane invariato. Non è ammessa la sostituzione con mezzo o sede avente caratteristiche peggiorative rispetto a quelle dichiarate.

6. CRITERI DI VALUTAZIONE E ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO

6.1. La Commissione esaminatrice procederà alla valutazione delle proposte ammesse attribuendo un punteggio massimo di 100 punti, articolato nelle seguenti tre Aree di valutazione.

Area	Descrizione	Max punti
Area 1	Qualità della postazione e prossimità alla collocazione	25
Area 2	Apporto, qualità organizzativa e formazione del volontariato	40
Area 3	Capacità tecnica, radicamento territoriale e solidità dell'organizzazione	35
TOTALE		100

Soglia di sbarramento a **51 punti** per le postazioni H24 e **38 punti** per le postazioni H12

Ai fini della presentazione delle offerte, alle OdV è richiesta la produzione di un **progetto** dettagliato di gestione della postazione, che dia evidenza di tutti i parametri oggetto di valutazione in sezioni distinte per ogni area tematica (1, 2, 3), corroborato dai relativi allegati obbligatori di seguito richiamati ai fini della comprovazione delle caratteristiche soggettive dell'OdV.

Area 1 – Qualità della postazione e prossimità alla collocazione

Le caratteristiche sono riferite all'immobile offerto quale postazione territoriale per i mezzi in H24. Nel caso di mezzi H12, ai sensi dell'art. 3 c. 5 del modello di convenzione, la postazione può essere offerta dall'OdV su base facoltativa, accedendo così al relativo punteggio (fino a un massimo di 25 punti) in base alle caratteristiche dell'immobile. Qualora offerta, la sede sarà oggetto di rendicontazione ai sensi del Regolamento di cui alla Delibera n.766/26.

Qualora l'OdV non presenti offerta per la sede, limitatamente alle postazioni H12, il punteggio dell'Area 1 è pari a 0 e non saranno ammesse spese a rendicontazione per la relativa voce nell'ambito della convenzione. Per tale ragione, la soglia di sbarramento per l'offerta relativa alle postazioni H12 è fissata a 38 punti.

Criterio	Descrizione	Punti
1.1	Autorimessa coperta a uso esclusivo	6
	Area di parcheggio riservata all'aperto dotata di pensilina	4
	Area di parcheggio riservata all'aperto, interna alla sede	2
	Stallo di parcheggio riservato su strada	0
1.2	Spogliatoi distinti per genere	4
	Spogliatoio non distinto per genere (ad uso alternato)	2
1.3	Postazione dotata di sala di formazione	5

Criterio	Descrizione	Punti
1.4	Distanza della postazione dal collocamento $\leq 1500\text{m}$	10
	Distanza della postazione dal collocamento da 2500m a 1501m	6
	Distanza della postazione dal collocamento da 5000m a 2501m	3
	Distanza della postazione dal collocamento oltre i 5000m, con distacco di supporto logistico $\leq 1500\text{m}$ dal collocamento	2
	Distanza della postazione dal collocamento oltre i 5000m senza distacco di supporto logistico	0

Gli immobili eventualmente utilizzati dalle OdV quali supporti logistici distaccati per le postazioni H24, ai sensi dell'art. 3 c. 5 del modello di convenzione saranno considerati "succursali" della Postazione Territoriale di riferimento esclusivamente ai fini dello svolgimento del servizio e, di conseguenza, non sono valutati ai fini dell'attribuzione del punteggio per le voci 1.1, 1.2 e 1.3. Sono valutati esclusivamente nell'ambito della prossimità al collocamento stabilito dalla CORES, qualora aventi distanza uguale o inferiore a 1500m e la postazione territoriale sia a distanza superiore ai 5000m.

Non sono ammesse offerte relative a postazioni a distanza superiore a 8 km dal collocamento per le postazioni all'interno del Grande Raccordo Anulare e 15 per quelle al di fuori.

Al fine di garantire uniformità di lettura del dato, tutte le distanze sopra riportate devono essere calcolate secondo percorso stradale utilizzando quale strumento di misurazione Google Maps. Nel caso in cui vi sia differenza nelle distanze da e verso la postazione, dovrà essere considerata la distanza più breve tra le due.

Di tutti gli immobili, inclusi quelli distaccati delle postazioni H24 e quelli relativi alle postazioni H12, le OdV proponenti dovranno fornire il titolo di possesso (titolo di proprietà, contratto di locazione o comodato, concessione o atti propedeutici all'assegnazione in caso di affidamento del servizio in convenzione, ecc.), la planimetria quotata e la documentazione fotografica attestante le caratteristiche dichiarate.

Qualora l'OdV, ai fini della presentazione dell'offerta inerente alla postazione, intenda avvalersi del supporto della propria Rete Associativa Nazionale (ex art. 41 del D.lgs. 117/17) o di altra OdV della propria Rete iscritta al RUNTS nella sezione della Regione Lazio, ai sensi dell'art. 2 del Regolamento di rendicontazione, dovrà presentare idonea dichiarazione di messa a disposizione ai fini dell'attività sottoscritta dal legale rappresentante della Rete o dell'OdV concedente.

Area 2 – Apporto, qualità organizzativa e formazione del volontariato

Nel progetto sarà necessario dettagliare il percorso formativo dei volontari aderenti all'OdV e impiegati nell'ambito della convenzione, ai fini della valutazione secondo la tabella di seguito riportata. Ai fini dell'attribuzione del punteggio, sono valutati:

- La durata e la qualità del percorso formativo;
- La durata del tirocinio a bordo dei mezzi di soccorso;
- Gli eventuali contenuti teorico-pratici previsti dal percorso in aggiunta al BLSD e al PTC o altro brevetto sulla gestione del traumatizzato (entrambi requisiti minimi ai fini dell'attività);

- La frequenza di eventuali re-training ai fini del mantenimento dell'operatività (oltre a quelli obbligatori per i brevetti BLSD e PTC o equivalente);

Criterio	Descrizione	Punti
2.1	Qualità, durata e contenuti del percorso formativo	Fino a 16

Per ogni postazione, viene valutato il coefficiente di apporto del volontariato (K), calcolato come rapporto tra i volontari soccorritori – inclusi gli autisti - (V) in possesso dei requisiti necessari allo svolgimento dell'attività di emergenza - urgenza e il numero di postazioni H12 (PS) e H24 (PT) per le quali l'OdV propone offerta moltiplicate per 30 per ogni postazione H12 e 60 per ogni postazione H24, secondo la seguente formula:

$$K = \frac{V}{30(PS) + 60(PT)}$$

I volontari presenti nell'elenco elaborato dall'OdV ai fini del calcolo devono essere soci attivi / effettivi dell'OdV e brevettati ai sensi del percorso formativo dell'OdV descritto nel progetto, alla data di pubblicazione della presente procedura.

L'elenco dei volontari soccorritori (inclusi gli autisti) deve contenere l'indicazione di nome, cognome, codice fiscale, data di conseguimento dei brevetti BLSD e PTC oltre ad eventuali ulteriori brevetti conseguiti. Non concorrono al conteggio i volontari presenti negli elenchi delle altre OdV partecipanti alla procedura.

Il numero dei volontari soccorritori non può in ogni caso superare il numero di volontari dichiarati sul RUNTS dall'OdV.

Criterio2.2.	Descrizione	Punti
2.2	Rapporto Volontari / postazioni K > 1	18
	Rapporto Volontari / postazioni K tra 0,91 e 1	16
	Rapporto Volontari / postazioni K tra 0,81 e 0,90	14
	Rapporto Volontari / postazioni K tra 0,71 e 0,80	12
	Rapporto Volontari / postazioni K tra 0,61 e 0,70	10
	Rapporto Volontari / postazioni K tra 0,51 e 0,60	8
	Rapporto Volontari / postazioni K tra 0,41 e 0,50	6
	Rapporto Volontari / postazioni K tra 0,31 e 0,40	4
	Rapporto Volontari / postazioni K ≤ 0,30	0

Per ogni postazione viene valutata la percentuale effettiva di volontariato impiegato a copertura del servizio, calcolata in termini di ore effettivamente rese nella singola postazione sul totale complessivo.

Criterio 2.3 Percentuale di volontariato					
1° anno		2° anno		3° anno	
%	Punti	%	Punti	%	Punti
<5	0,5	<7	0,5	<10	0,5
6-10	1	7-13	1	11-17	1
11-15	1,5	14-20	1,5	18-24	1,5
>16	2	>21	2	>25	2

Area 3 – Capacità tecnica, radicamento territoriale e solidità dell'organizzazione

Il punteggio è attribuito in base ai seguenti parametri:

- Anzianità di iscrizione al Registro Unico Nazionale degli Enti del Terzo Settore (RUNTS) dell'OdV;
- Pregressa esperienza nel servizio di emergenza – urgenza per Ares 118, valutata in base alla durata del periodo di attività continuativa, per la gestione di postazioni sul territorio regionale;
- Convenzioni attive sul territorio di competenza con Enti del SSR (esclusa Ares 118), pubbliche amministrazioni o altre strutture sanitarie private accreditate al SSR, aventi ad oggetto il servizio di trasporto sanitario non urgente o socio-sanitario e/o l'assistenza sanitaria, ivi inclusa l'assistenza sanitaria a manifestazioni ed eventi, nei 36 mesi precedenti;

Ai fini della valutazione l'OdV deve allegare la copia delle convenzioni e la delibera di iscrizione al RUNTS.

Nel progetto, inoltre, deve essere inclusa la descrizione dell'organizzazione interna dell'OdV ai fini dello svolgimento del servizio, con particolare riferimento a:

- Capacità gestionali e di coordinamento del servizio, anche tramite l'eventuale concorso di una centrale operativa H24 o H12 (in base alla tipologia di servizio proposto);
- Capacità di risposta all'emergenza con il dispiegamento di ulteriori risorse operative, su richiesta di Ares 118, nelle fattispecie descritte dalla Convenzione;
- Supporto logistico alle postazioni, in ordinario e in caso di sostituzione del mezzo primario;
- Eventuali tecnologie impiegate per l'efficiente gestione del servizio (rilevazione GPS dei mezzi, software gestionali, ecc.) in conformità alle normative vigenti, compatibili con i sistemi ICT in uso presso ARES.

Viene inoltre valutato il veicolo offerto in convenzione quale mezzo primario, in termini di percorrenza e anzianità calcolata dalla prima immatricolazione. Il veicolo offerto è collocato nella fascia meno favorevole, in base ai parametri documentati dall'OdV con carta di circolazione e attestazione del legale rappresentante riportante i chilometri del veicolo corredata da foto del cruscotto. Per i veicoli nuovi, l'OdV deve fornire copia del preventivo vincolante o dell'ordine di acquisto intestato. Qualora l'OdV, ai fini della presentazione dell'offerta inerente al veicolo, intenda avvalersi del supporto della propria Rete Associativa Nazionale (ex art. 41 del D.lgs. 117/17) o di altra OdV della propria Rete iscritta al RUNTS nella sezione della Regione Lazio, ai sensi dell'art. 2

del Regolamento di rendicontazione, dovrà presentare idonea dichiarazione di messa a disposizione ai fini dell'attività sottoscritta dal legale rappresentante della Rete o dell'OdV concedente.

Criterio	Descrizione	Punti
3.1	Un punto ogni 12 mesi compiuti di iscrizione al RUNTS	Fino a 6
3.2	Un punto ogni 12 mesi continuativi di attività in convenzione con Ares 118	Fino a 6
3.3	Un punto per ogni convenzione attiva negli ultimi 36 mesi	Fino a 6
3.4	Capacità organizzative, apporto tecnologico e risposta all'emergenza	Fino a 12
3.5	Veicolo primario $\leq$ 6 mesi dalla I immatricolazione o $\leq$ 5.000km	5
	Tra 18 e 7 mesi dalla I immatricolazione e tra 5.001 e 50.000km	4
	Tra 30 e 19 mesi dalla I immatricolazione e tra 50.001 e 100.000km	3
	Tra 42 e 29 mesi dalla I immatricolazione e tra 100.001 e 150.000km	2
	Oltre 43 mesi e 150.000km	0

7. DOCUMENTAZIONE E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

7.1. La domanda di partecipazione e tutta la documentazione di cui al successivo punto 7.3 dovrà essere sottoscritta con firma digitale in formato CADES (estensione .p7m), ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e del D.P.C.M. 22 febbraio 2013 e successive modificazioni, e trasmessa a mezzo PEC all'indirizzo indicato all'art. 1.1. Deve essere trasmesso in duplice formato: in formato Excel (.xlsx) non firmato per consentire la verifica dei dati inseriti, e in formato PDF firmato digitalmente (.pdf.p7m). L'Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni imputabile a terzi o per inesatta indicazione dell'indirizzo da parte dell'istante.

7.2. La domanda dovrà pervenire, a pena di esclusione, entro il 31 agosto 2026. Non saranno prese in considerazione le domande pervenute oltre il termine perentorio.

7.3. La domanda dovrà essere corredata dalla seguente documentazione:

- Domanda di partecipazione, redatta secondo il modello di cui all'Allegato B, contenente le dichiarazioni rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, attestanti il possesso dei requisiti di cui agli artt. 4 e 5, con indicazione delle postazioni per le quali si presenta domanda e del relativo ordine di preferenza;
- Proposta operativa/progetto, compilata su carta libera, contenente l'indicazione della sede operativa o del punto di stationamento (art. 5.6), la descrizione dell'organizzazione del servizio, delle risorse umane e strumentali, del piano di gestione operativa e delle attività complementari a beneficio della comunità, con riferimento ai criteri di valutazione di cui



all'art. 6. Gli elementi oggetto delle indicazioni rese nella proposta operativa costituiscono obblighi contrattuali in caso di assegnazione;

- Patto di integrità sottoscritto per accettazione (Allegato C);
- Copia del provvedimento di autorizzazione all'esercizio del trasporto infermi ai sensi della L.R. Lazio n. 49/89 e, ove posseduti, dei provvedimenti di accreditamento ai sensi del D.C.A. Lazio n. 8/2011;
- Scheda mezzi destinati al servizio, secondo il modello di cui all'Allegato H - Mezzi, con indicazione per ciascun mezzo di: tipologia (ASI/AM), targa, marca e modello, data di prima immatricolazione, chilometraggio dichiarato, titolo di disponibilità (proprietà, leasing o noleggio operativo), estremi del provvedimento di autorizzazione regionale ai sensi della L.R. Lazio n. 49/89 o titolo di equipollenza. La scheda deve essere coerente con le caratteristiche dichiarate nella proposta operativa ai fini del punteggio di cui al criterio 2.2 dell'Area 2; corredato da copia della carta di circolazione (fronte e retro). Per i mezzi in corso di acquisizione, in luogo del libretto di circolazione è ammessa la presentazione di copia dell'ordine di acquisto, del contratto con il fornitore o di altro documento equipollente che attesti l'impegno vincolante all'acquisizione; in caso di aggiudicazione, la piena disponibilità del mezzo e la relativa autorizzazione devono essere dimostrate prima della stipula della Convenzione, a pena di decadenza;
- Dichiarazione, nella proposta operativa, della percentuale di ore di servizio coperte da personale volontario sul totale delle ore della postazione. L'elenco nominativo del personale che verrà effettivamente impiegato nel servizio è prodotto e consegnato all'ARES 118 al momento della sottoscrizione della convenzione, secondo il modello di cui all'Allegato E - Personale; le successive variazioni sono comunicate tempestivamente. Il personale indicato deve possedere i requisiti di cui all'art. 5.5 e allo schema di convenzione.
- Copia del Codice Etico dell'OdV;
- Documentazione comprovante l'iscrizione al RUNTS e l'adesione alla rete associativa ex art. 41, comma 2, CTS;
- Dichiarazione «Pantouflage – Revolving Doors» ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. 165/2001;
- Dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della L. 13 agosto 2010, n. 136;
- Copia del documento di identità del legale rappresentante.

7.4. L'OdV che intenda candidarsi per più postazioni presenta un'unica domanda di partecipazione, un unico Patto di integrità, un unico elenco del personale e un unico set di documentazione generale; deve invece presentare una distinta Proposta operativa per ciascuna postazione richiesta. I file devono essere denominati secondo la convenzione: «Postazione_[N]_[Nome]» dove [N] è il numero progressivo della postazione come indicato nell'Allegato A e [Nome] è il nome della postazione. Ciascun file deve essere trasmesso sia in formato .xlsx non firmato sia in formato PDF firmato digitalmente (.pdf.p7m).

7.5. Ai sensi dell'art. 47, comma 2, del D.P.R. n. 445/2000, le dichiarazioni rese nell'interesse proprio del dichiarante possono riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia conoscenza. Ai sensi degli artt. 71 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, l'ARES 118 può procedere in ogni momento alla verifica del possesso dei requisiti, richiedendo all'OdV di comprovare in tutto

o in parte i requisiti dichiarati, salvo il caso in cui possano essere verificati d'ufficio ai sensi dell'art. 43 del medesimo D.P.R., disponendo l'esclusione dell'OdV per la quale i requisiti dichiarati non siano comprovati; può altresì revocare l'assegnazione, qualora accerti, in ogni momento e con qualunque mezzo di prova, l'assenza di uno o più dei requisiti richiesti dal presente Avviso, ovvero una violazione in materia di dichiarazioni, anche a prescindere dalle verifiche già effettuate.

7.6. L'Amministrazione può richiedere chiarimenti, rettifiche di errori materiali e integrazioni documentali, a condizione che tali carenze non incidano sul contenuto sostanziale della proposta operativa e non alterino la par condicio tra i partecipanti. Il termine per la regolarizzazione non può essere superiore a dieci giorni dalla richiesta.

7.7. La presentazione della domanda di partecipazione comporta l'integrale ed incondizionata accettazione di tutte le clausole e condizioni contenute nel presente Avviso, nei relativi allegati e nello schema di Convenzione (Allegato D), senza riserva alcuna.

7.8 La OdV, anche nel caso di partecipazione al presente Avviso per l'assegnazione di una singola postazione, può indicare nella propria proposta operativa un elenco preferenziale di postazioni alternative (massimo 2). Laddove la OdV non risultasse affidataria della/e postazione/i indicate come di interesse, concorrerà all'assegnazione delle postazioni eventualmente scoperte come illustrato al successivo art. 8.

8. COMMISSIONE DI VALUTAZIONE, GRADUATORIA E ASSEGNAZIONE

8.1. Dopo la scadenza del termine di presentazione delle domande, l'ARES 118 nominerà la Commissione esaminatrice, che procederà:

- alla verifica della completezza e regolarità delle domande pervenute;
- alla verifica del possesso dei requisiti di partecipazione e dei requisiti operativi;
- alla valutazione delle proposte ammesse e all'attribuzione dei punteggi secondo i criteri di cui all'art. 6;
- alla formazione della graduatoria di merito.

8.2. Per ciascuna postazione di cui all'Allegato A, la Commissione forma una graduatoria sulla base dei punteggi conseguiti dalle OdV che hanno presentato domanda per quella postazione e risultano idonee. La Commissione assegna ciascuna postazione all'OdV prima classificata nella relativa graduatoria. Qualora una medesima OdV risulti vincitrice per più postazioni, le verranno assegnate tutte. In caso di parità di punteggio su una o più postazioni, l'assegnazione avverrà secondo l'ordine di preferenza espresso nella proposta operativa.

Le eventuali postazioni non assegnate verranno attribuite scorrendo le graduatorie verso l'OdV che abbiano indicato tali postazioni nel proprio elenco preferenziale, fino al completamento delle assegnazioni o all'esaurimento delle graduatorie.

In caso di parità di punteggio fra due o più OdV diverse per la medesima postazione, la precedenza è stabilita mediante sorteggio pubblico, in seduta aperta, alla data e nel luogo comunicati dalla Commissione con almeno dieci giorni di preavviso.

8.3. L'OdV risultata assegnataria dovrà tempestivamente presentare la documentazione probatoria per la verifica di quanto dichiarato, ove ritenuto necessario dall'Amministrazione.

8.4. I provvedimenti relativi alle fasi del procedimento saranno pubblicati sull'albo pretorio elettronico e sul sito internet dell'ARES 118.

9. TRATTAMENTO ECONOMICO

9.1. Ai sensi dell'art. 17, comma 3, del CTS, l'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Ai sensi dell'art. 56, comma 2, del CTS, la Convenzione può prevedere esclusivamente il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

9.2. L'entità delle spese rimborsabili, i tetti massimi annui per ciascuna tipologia di postazione (ASI H24, AM H24, ASI H12 e AM H12), la cadenza periodica e le modalità del rimborso sono disciplinate dal Regolamento di rimborso spese di cui all'Allegato F, nonché dai relativi Allegati al Regolamento 2A, 2B, 2C e 2D recanti i quadri economici. La rendicontazione dovrà essere effettuata tramite l'utilizzo dell'Allegato G, fornito in formato xls recante lo schema di rendicontazione, vigenti alla data di pubblicazione del presente Avviso. Nessuna voce di costo sarà rimborsata in mancanza della documentazione comprovante le spese effettivamente sostenute.

9.3. Il rimborso del costo del carburante è gestito separatamente rispetto agli altri costi di postazione, secondo la modalità a chilometro percorso parametrata al prezzo medio mensile alla pompa nella Regione Lazio pubblicato dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT) ai sensi del D.M. 31 marzo 2023, applicando le formule di cui al Regolamento di rimborso (Allegato F). Tale modalità consente di rendere il modello economico coerente con la dinamica reale dell'utilizzo del mezzo, evitando l'inclusione del carburante nel costo «apparente» di postazione.

9.4. I rimborsi dovranno avvenire nel rispetto delle disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136. L'OdV dovrà comunicare gli estremi del conto corrente dedicato e i soggetti delegati ad operare su di esso. Le conseguenze dell'inosservanza degli obblighi di tracciabilità sono disciplinate dalla Convenzione (Allegato D).

9.5. Non sono in ogni caso rimborsabili: multe, ammende, sanzioni amministrative per violazioni al Codice della Strada, penali e spese legali; costi relativi ad autoveicoli non utilizzati per il servizio oggetto della Convenzione; ogni altro costo non riconducibile in via diretta o secondo quota parte all'attività convenzionata, secondo quanto disciplinato dal Regolamento di cui all'Allegato F.

9.6 In conformità a quanto previsto negli atti di co-programmazione è possibile richiedere un anticipo sul massimo rendicontabile semestrale. Per anticipi richiesti in misura inferiore o uguale al 70% del massimo rendicontabile, la OdV non è tenuta alla presentazione di polizza fidejussoria o assicurativa.

9.7 la rendicontazione delle spese sostenute dovrà essere effettuata con cadenza almeno semestrale. In caso di esaurimento dell'anticipo o nel caso in cui la OdV decida di non ricorrere alla richiesta dell'anticipazione semestrale la rendicontazione potrà essere effettuata con cadenza mensile.

9.8 L'Amministrazione procederà ad un controllo di congruità tra le somme indicate come massimo rendicontabile per le singole postazioni ed i relativi quadri economici/massimi rendicontabili.

10. DURATA E STIPULA DELLA CONVENZIONE

10.1. La Convenzione avrà durata di trentasei mesi decorrenti dalla data di effettivo avvio del servizio, eventualmente rinnovabile di anno in anno per ulteriori due. In considerazione della natura essenziale del servizio di emergenza-urgenza e dell'esigenza di garantirne la continuità assistenziale, l'Amministrazione si riserva la facoltà di disporre una proroga per un periodo non superiore a sei mesi, esclusivamente nelle more dell'espletamento della nuova procedura.

10.2. A conclusione della procedura, le OdV selezionate stipuleranno la Convenzione con l'ARES 118 secondo lo schema-tipo di cui all'Allegato D.

10.3. L'Amministrazione si riserva di sottoscrivere la Convenzione anche in caso di presentazione di una sola proposta valida per la singola postazione, purché ritenuta congruente con l'interesse pubblico e l'OdV sia in possesso dei requisiti previsti dal presente Avviso.

10.4. L'OdV selezionata è tenuta a perfezionare, entro sessanta giorni dalla comunicazione dell'assegnazione il conseguimento dell'autorizzazione ai sensi della L.R. Lazio n. 49/89 della sede operativa aggiuntiva. Entro il medesimo termine l'OdV stipula la Convenzione. Su istanza motivata, presentata almeno dieci giorni prima della scadenza, l'Amministrazione può concedere una proroga, subordinatamente alla dimostrazione di circostanze oggettive e non imputabili all'OdV. Decorso inutilmente il termine, anche prorogato, l'OdV decade dall'assegnazione e l'Amministrazione procede allo scorrimento della graduatoria, salvo che ricorra un giustificato motivo ai sensi del comma 10.5.

10.5. Costituisce giustificato motivo di mancata stipula della Convenzione nel termine di cui al comma 10.4, con onere della prova in capo all'OdV:

- (a) la perdita sopravvenuta, per causa non imputabile all'OdV, di uno o più requisiti di partecipazione di cui all'art. 4.1, purché debitamente documentata e tempestivamente comunicata all'Amministrazione;
- (b) il sopravvenire di provvedimenti dell'autorità giudiziaria o amministrativa che impediscano oggettivamente la stipula o l'esecuzione della Convenzione;
- (c) eventi di forza maggiore, intesi come circostanze straordinarie, imprevedibili e insuperabili, estranee alla sfera di controllo dell'OdV, debitamente documentati e tempestivamente comunicati all'Amministrazione.

10.6. L'OdV che, senza giustificato motivo ai sensi del comma precedente, non stipuli la Convenzione nel termine di cui al comma 10.4, è esclusa dalla partecipazione a successive procedure comparative indette dall'ARES 118 per il servizio di soccorso sanitario in emergenza-urgenza per un periodo di dodici mesi decorrenti dalla data di decadenza dall'assegnazione.

10.7. La presentazione della domanda di partecipazione per ciascuna postazione costituisce impegno irrevocabile alla stipula della Convenzione in caso di assegnazione. La mancata stipula senza giustificato motivo legittima l'Amministrazione ad agire per il risarcimento dei danni derivanti dalla necessità di ricorrere allo scorrimento della graduatoria e dalla mancata copertura della postazione nelle more della nuova assegnazione, ivi compresi i maggiori oneri sostenuti per garantire la continuità del servizio.

10.8. L'Amministrazione si riserva la facoltà di recedere dalla Convenzione, con preavviso di centoventi giorni, qualora intervengano provvedimenti regionali o nazionali che modifichino in modo

sostanziale l'organizzazione del servizio di emergenza-urgenza. In tal caso, all'OdV spetta esclusivamente il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate fino alla data di efficacia del recesso, senza alcun diritto ad indennizzo o risarcimento.

11. OBBLIGHI DI ESECUZIONE, VIGILANZA E CONTROLLO

11.1. L'OdV assegnataria è tenuta a garantire lo svolgimento del servizio con continuità e regolarità per l'intera durata della Convenzione, assicurando la costante disponibilità dei mezzi di soccorso in possesso delle caratteristiche prescritte dall'art. 5 e di un numero adeguato di operatori in possesso dei requisiti formativi di cui all'art. 5.5.

11.2. L'OdV assicura che tutto il personale impiegato nel servizio abbia completato la formazione obbligatoria di base in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81. La formazione deve essere mantenuta aggiornata per l'intera durata della Convenzione.

11.3. La CORES, le UU.OO.CC. Territoriali competenti, l'UOC Accreditamento e Vigilanza, il Responsabile del servizio o altro personale dell'ARES 118 specificamente individuato effettuano verifiche e controlli su tutti gli aspetti tecnici e professionali del servizio, con le modalità previste dalla Convenzione. Le verifiche possono essere disposte in qualsiasi momento, anche senza preavviso, e riguardano in particolare:

- l'idoneità e lo stato dei mezzi di soccorso, secondo i requisiti di cui allo schema di convenzione;
- il possesso e la validità dei requisiti formativi del personale, secondo i parametri di cui allo schema di convenzione;
- il rispetto dei turni e degli orari di servizio;
- la conformità delle sedi ai requisiti strutturali;
- la regolarità della documentazione contabile e delle rendicontazioni.

12. INADEMPIMENTI E RISOLUZIONE

12.1. Le penali per inadempimento degli obblighi convenzionali, la procedura di contestazione, la clausola risolutiva espressa e la disciplina del recesso sono integralmente regolati dalla Convenzione, che ne definisce fattispecie, importi, modalità di applicazione e di recupero. In ogni caso, gli standard di servizio e le sanzioni non potranno essere fissati su soglie inferiori rispetto a quelli previsti dal Capitolato Tecnico vigente per il servizio di soccorso sanitario in area extra-ospedaliera nei confronti degli affidatari for-profit.

12.2. Resta fermo che la mancata copertura della postazione, l'impiego di personale privo dei requisiti di cui all'art. 5.5 e la violazione dell'obbligo di esclusività del mezzo di cui all'art. 5.2 costituiscono inadempimenti rilevanti ai fini della Convenzione.

12.3. In caso di risoluzione della Convenzione per causa imputabile all'OdV, l'Amministrazione procede allo scorrimento della graduatoria e all'assegnazione della postazione alla prima OdV utilmente collocata. Restano fermi gli eventuali addebiti per penali maturate e il diritto

dell'Amministrazione al risarcimento dei danni derivanti dalla risoluzione, ivi compresi i maggiori oneri sostenuti per garantire la continuità del servizio nelle more della nuova assegnazione.

12.4. La Convenzione prevede penali per inadempimento degli obblighi convenzionali, con un tetto annuo pari al dieci per cento del rimborso complessivo. L'OdV, presentando la domanda di partecipazione, dichiara di aver preso conoscenza integrale dello schema di Convenzione e di accettarne tutte le clausole.

13. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

13.1. I dati personali raccolti nell'ambito della presente procedura saranno trattati dall'ARES 118, in qualità di Titolare del trattamento, nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii., per le finalità connesse all'espletamento della procedura e alla gestione della Convenzione. L'informativa completa è disponibile sul sito internet dell'ARES 118.

14. DISPOSIZIONI FINALI e CHIARIMENTI

14.1. L'Amministrazione si riserva la facoltà di annullare, sospendere, revocare il presente Avviso o prorogarne i termini, con provvedimento motivato, senza che ciò comporti diritto alcuno in capo ai partecipanti a qualsivoglia risarcimento, indennizzo o altra pretesa.

14.2. Per quanto non previsto dal presente Avviso, si rinvia alle disposizioni del D.Lgs. 117/2017, del D.M. 72/2021, della L. 7 agosto 1990, n. 241, del Regolamento di rimborso spese di cui all'Allegato F, nonché alle norme nazionali e regionali vigenti in materia di servizi sanitari, emergenza-urgenza e organizzazioni di volontariato.

14.3. Per eventuali chiarimenti relativi al presente Avviso, le OdV interessate possono inoltrare richiesta scritta all'ARES 118 esclusivamente a mezzo PEC all'indirizzo provveditorato@pec.ares118.it entro e non oltre il quarto giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso. Le richieste pervenute oltre tale termine non saranno prese in considerazione.

Le risposte ai chiarimenti richiesti saranno pubblicate, in forma anonima, sul sito istituzionale dell'ARES 118 nella sezione "Amministrazione trasparente" entro quattro giorni dalla scadenza del termine di cui al comma precedente, e avranno valore integrativo del presente Avviso nei confronti di tutti i soggetti interessati.

14.4. Gli allegati al presente Avviso ne costituiscono parte integrante e sostanziale.

14.5. La partecipazione alla presente procedura comporta la piena ed incondizionata accettazione di tutte le disposizioni contenute nel presente Avviso e nei relativi allegati.

14.6. Il presente Avviso sarà pubblicato sull'albo pretorio elettronico e sul sito internet dell'ARES 118.

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Narciso Mostarda

ALLEGATI

- Allegato A — Elenco delle postazioni oggetto del presente Avviso (con tipologia ASI/AM, copertura H24/H12, ubicazione e specifiche operative)
- Allegato B — Domanda di partecipazione
- Allegato C — Patto di integrità
- Allegato D — Schema di Convenzione
- Allegato E — Personale
- Allegato F — Regolamento per il rimborso delle spese alle OdV convenzionate comprensivo degli Allegati 2A, 2B, 2C, 2D — Quadri economici per tipologia di postazione (ASI H24, AM H24, ASI H12, AM H12)
- Allegato G — Schema di rendicontazione delle spese (formato xls)
- Allegato H - Mezzi